

Allegato "B" al N. 5921/3554 di Repertorio-----

-----S T A T U T O-----

-----Art. 1-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE-----

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata----

-----"ACCANTO ONLUS AMICI HOSPICE SAN MARTINO"-----

con sede in Como.-----

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà obbligatorio l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".-----

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti enti senza fine di lucro di utilità sociale.-----

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.-----

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.-----

L'Organizzazione ha durata illimitata.-----

-----Art. 2-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

L'Organizzazione non ha fini di lucro.-----

L'Organizzazione ha per scopo l'assistenza socio-sanitaria, l'assistenza sociale, psicologica e la formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.-----

Scopo dell'Organizzazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività di sensibilizzazione, formazione e cura che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa ai malati di cancro, AIDS o altre malattie inguaribili in forma avanzata.-----

Obiettivi precipui dell'Organizzazione sono:-----

* contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali della persona malata e dei famigliari;-----

* permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (hospice, case alloggio o altro);-----

* aiutare e sostenere i famigliari nelle diverse fasi che caratterizzano l'accompagnamento del malato alla fine della vita ed alla rielaborazione della "perdita";-----

* sensibilizzare, promuovere e sviluppare la cultura delle cure palliative e del "prendersi cura" delle persone interessate da questi problemi con ogni mezzo idoneo.-----

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.-----

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.-----

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art.7 della L. 266/1991.-----

L'Organizzazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.-----

-----**Art. 3**-----

-----**ATTIVITA' ISTITUZIONALI**-----

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Organizzazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Organizzazione di volontariato e realizzate nei limiti di cui all'articolo 10, 5° comma del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.-----

In via esemplificativa e non tassativa, l'Organizzazione potrà altresì:-----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;-----

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

c) partecipare, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe di quelle dell'Organizzazione;-----

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza.-----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----**Art. 4**-----

-----**SOCI**-----

Possono far parte dell'Organizzazione persone fisiche e giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Organizzazione.-----

L'adesione all'Organizzazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.-----

I soci si distinguono in:-----

1) *soci fondatori*: si considerano tali tutti i soci che hanno aderito all'Organizzazione al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo;-----

2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'Organizzazione nel corso della sua esistenza, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.-----

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli stessi. Ciascun associato ha in particolare diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Organizzazione.-----

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione all'Organizzazione.-----

-----**Art. 5**-----

-----**ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**-----

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.-----

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.-----

-----**Art. 6**-----

-----**DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**-----

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.-----

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.-----

Tutti i soci sono tenuti:-----

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;-----

b) frequentare l'Organizzazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;-----

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;-----

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziati-

ve, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto dell'adesione, nonché la quota di iscrizione annuale.-----

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono a fondo perduto.-----

Le qualità di socio non è trasmissibile.-----

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.-----

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.-----

-----**Art. 7**-----

-----**PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**-----

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Organizzazione per i seguenti motivi:-----

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;-----

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Organizzazione;-----

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Organizzazione;-----

4) per indegnità.-----

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.-----

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta e di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.-----

Il socio, pertanto, potrà sempre recedere dall'Organizzazione La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno.....mesi prima.-----

I soci esclusi e coloro che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.-----

I contributi non sono rivalutabili.-----

-----**Art. 8**-----

-----ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE-----

Sono organi dell'Organizzazione:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio Direttivo (il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere);-----
- il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati possono essere eletti ed essere elettori.-----

-----Art. 9-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione.- Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto.-----

In assemblea è ammesso l'intervento per delega scritta.-----

Il socio delegato non può avere più di tre voti compreso il proprio.-----

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche, su invito del Presidente.-----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.-----

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Organizzazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno con otto giorni di preavviso.-----

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 31 maggio di ogni anno.-----

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero quando ne faccia domanda scritta al Consiglio Direttivo almeno un decimo degli associati.-----

In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.-----

L'assemblea in sede ordinaria:-----

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;-----
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;-----
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Diret-

tivo, del Collegio dei Revisori dei Conti;-----

e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;-----

f) delibera in ordine alla esclusione dei soci;-----

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.-----

L'assemblea in sede straordinaria:-----

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;-----

b) delibera lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio residuo;-----

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, della metà degli associati.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.-----

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.-----

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.-----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, disciplina le votazioni, ne stabilisce le modalità e ne accerta il risultato; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.-----

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.-----

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le eventuali altre sedi amministrative istituite.-----

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle

norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Organizzazione, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.-----

-----**Art. 10**-----

-----**CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Organizzazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge o dallo statuto.-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.-----

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.-----

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere a maggioranza assoluta.-----

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano nominati i loro successori e sono rieleggibili.-----

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:-----

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei soci in conformità del presente statuto;-----
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;-----
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Organizzazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;-----
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;-----
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;-----
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Organizzazione;-----
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura

che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;-----

i) adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario;----

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----

k) nominare il Segretario;-----

l) determinare le quote sociali di adesione e di iscrizione annuale nonché dei tempi e dei modi del loro versamento.-----

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.-----

In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.-----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.--

In seno al Consiglio non è ammessa delega.-----

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.-----

Il consigliere decaduto non è rieleggibile.-----

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, regolarmente bollati e numerati in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario.-----

-----Art. 11-----

-----PRESIDENTE DELLA ORGANIZZAZIONE-----

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.--

Egli rappresenta l'Organizzazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.-----

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Organizzazione.-----

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.----

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Organizzazione.-----

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:-----

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;-----
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione; -----
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;-----
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;-----
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.-----

-----**Art. 12**-----

-----**VICE PRESIDENTE**-----

Il Vice Presidente dell'Organizzazione rappresenta l'organizzazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.-----

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.-----

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non consentano di rappresentare l'Organizzazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.-----

-----**Art. 13**-----

-----**SEGRETARIO**-----

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.-----

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto:---

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Organizzazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;-----
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;-----
- c) redige il verbale del consiglio e delle assemblee, verbali che saranno pure sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci;-----
- d) tiene la corrispondenza, stende le relazioni ed i rapporti, tiene in evidenza il ruolo generale dei soci, cura l'archivio degli atti sociali e controfirma gli atti dell'Orga-

nizzazione in uno col presidente.-----

-----**Art. 14**-----

-----**TESORIERE**-----

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali e di ogni altra entrata dell'Organizzazione ed è responsabile del movimento finanziario a lui affidato; comunica alla presidenza lo stato di riscossione, custodisce i fondi dell'Organizzazione, fa i pagamenti autorizzati dal consiglio; tiene l'amministrazione della gestione dell'Organizzazione, cura i bilanci.-----

Alla fine di ogni anno il tesoriere rassegnerà al presidente ed al Consiglio Direttivo i conti sociali corredati dai relativi documenti.-----

-----**Art. 15**-----

-----**COLLEGIO DEI REVISORI**-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri nominato dall'assemblea dei soci tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, eletto a maggioranza tra i suoi componenti.-----

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Organizzazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.-----

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.-----

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.-----

La relazione dei revisori dovrà essere comunicata al Consiglio otto giorni prima dell'assemblea, perché sia messa a disposizione dei soci.-----

Per l'esercizio delle funzioni suddette, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Organizzazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Spetta ai revisori il rimborso delle spese inerenti l'espletamento della loro funzione per un importo individuale annuo non superiore al compenso massimo previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 169 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.-----

-----**Art. 16**-----

-----**GRATUITA' DELLE CARICHE**-----

Ad eccezione del compenso per i Revisori, nei limiti previsti dal precedente articolo 15, tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese

debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Organizzazione e per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio è così costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- e) da ogni altro bene e diritto di cui l'Organizzazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18

ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'Organizzazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- b) le quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c) le sovvenzioni di enti istituzionali, amministrativi, statali, pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) i proventi di iniziative stabili od occasionali;
- e) le eventuali offerte che venissero fatte all'Organizzazione da soci o da simpatizzanti;
- f) ogni altro provento che pervenga all'Organizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 19

BILANCIO

Gli esercizi dell'Organizzazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo indica il presumibile fabbisogno per ciascun esercizio.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei Revisori, che illustri l'attività nel suo

complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Organizzazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.-----

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.----

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.-----

-----**Art. 20**-----

-----**UTILI E AVANZI DI GESTIONE**-----

Non è consentita la distribuzione, ancorché in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o il beneficiario sia un'altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, parte di una stessa struttura unitaria.-----

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----**Art. 21**-----

-----**SCIoglimento**-----

Lo scioglimento dell'Organizzazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, per i seguenti motivi:-----

1) conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo;-----

2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;-----

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Organizzazione o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.-----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione di volontariato, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. La devoluzione del patrimonio deve essere pertanto conforme all'art.5, comma 4, L. 266/1991.-----

-----**Art. 22**-----

-----**RINVIO**-----

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/1991, alla L.R. 22/1993 e al D.Lgs. 460/1997 e alle loro

successive modificazioni o integrazioni.-----

Firmato: Pierantonio Frigerio-----

Firmato: Federica Giazzi notaio-----

-----ooooo000oooo-----

Certifico io sottoscritta dottoressa **FEDERICA GIAZZI**, notaio
in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la pre-
sente copia, composta di otto mezzi fogli, è conforme all'o-
riginale ed allegati.-----

Como,